



Disciplina dell'attività di toelettatura degli animali di affezione

A.C. 597

Dossier n° 151 - Schede di lettura
31 luglio 2023

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	597
Titolo:	Disciplina dell'attività di toelettatura degli animali di affezione
Iniziativa:	Parlamentare
Primo firmatario:	Gadda
Numero di articoli:	9
Date:	
presentazione:	17 novembre 2022
assegnazione:	2 marzo 2023
Commissione competente :	X Attività produttive
Pareri previsti:	I Affari Costituzionali, II Giustizia (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V Bilancio e Tesoro, VIII Ambiente, XI Lavoro, XII Affari sociali, XIII Agricoltura e XIV Politiche UE

Contenuto

La Proposta di legge, A.C. [597](#), "**Disciplina dell'attività di toelettatura degli animali di affezione**", ha contenuto identico a quello della PDL A.C. [2875](#), presentata nella XVIII legislatura e assegnata alla X Commissione, senza che ne sia stato però avviato l'esame.

La Proposta di legge è finalizzata, secondo quanto dispone l'**articolo 1**, ad assicurare il **libero esercizio dell'attività di toelettatura**, l'**omogeneità dei requisiti professionali** e la **parità di condizioni di accesso**, la **tutela della salute e del benessere psicofisico** degli animali, garantendo la salvaguardia delle loro caratteristiche biologiche ed etologiche e favorendo la loro convivenza con gli esseri umani, **nel rispetto delle esigenze ambientali e di salute pubblica** e tenuto conto del loro contributo alla qualità della vita umana e del valore a essi riconosciuto dalla società.

Secondo quanto evidenzia la **relazione illustrativa** alla PDL, la mancanza di una disciplina *ad hoc* di carattere nazionale ha finito con il favorire la **frammentazione nella regolamentazione dell'attività** di toelettatura degli animali di affezione, dando luogo a **notevoli differenze territoriali**, per quanto concerne sia le modalità di svolgimento dell'attività, sia la qualificazione professionale di coloro che la esercitano (per un'analisi di tali punti sul piano della legislazione regionale cfr. *infra*).

L'**articolo 2** definisce:

- animale di affezione**: qualsiasi animale tenuto o destinato a essere tenuto dall'uomo, per affezione o compagnia, senza fini produttivi o alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, quali la pratica terapeutica dolce, la riabilitazione e l'assistenza;
- responsabile** di un animale di affezione: il proprietario o il detentore di un animale di affezione che risponde civilmente e penalmente dello stesso animale;
- attività di toelettatura degli animali di affezione**: l'attività economica di cura non veterinaria degli animali di affezione svolta da operatori qualificati consistente nell'insieme dei trattamenti e delle prestazioni di lavaggio, asciugatura, spazzolatura e taglio del pelo, effettuati secondo gli *standard* di riferimento;
- toelettatore** degli animali di affezione: il soggetto che esercita l'attività di toelettatura, nel rispetto delle condizioni di igiene, del benessere psicofisico e della sicurezza degli animali, dei loro responsabili e di coloro che interagiscono con gli animali stessi, anche offrendo ai responsabili suggerimenti sugli spazi di vita, l'igiene, la cura estetica, i prodotti da utilizzare, il nutrimento e le attività ludiche dei loro animali.

L'**articolo 3**, al **comma 1**, demanda alle **regioni e province autonome** di Trento e di Bolzano di provvedere, **con proprie leggi**, entro **sei mesi** dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame,

la **disciplina** dell'attività di **toelettatura** degli animali di affezione o ad adeguare la rispettiva legislazione in materia nel rispetto dei seguenti **principi fondamentali**:

- a. la **sosta** degli animali da affezione nei locali e negli ambienti destinati all'attività di toelettatura deve durare **solo il tempo necessario** per tale attività;
- b. i **locali e gli ambienti** adibiti all'attività di toelettatura devono essere **idonei sotto il profilo igienico-sanitario**, avere **pareti lavabili e disinfettabili** ed essere dotati di **impianti idrici e di scarico** collegati alla rete fognaria;
- c. **rispetto** delle **disposizioni** vigenti **urbanistiche, di igiene pubblica ed edilizia, tutela ambientale, tutela della salute** nei luoghi di **lavoro e sicurezza alimentare**, nonché in osservanza dei regolamenti locali di polizia urbana.
- d. possibilità di esercitare l'attività, **anche in forma itinerante**, attraverso l'impiego di **autoveicoli**, secondo modalità compatibili con quanto sopra indicato;
- e. possibilità di esercitare l'attività, **anche all'interno di esercizi di vendita di prodotti per animali**, presso **studi veterinari, allevamenti, canili, rifugi, centri cinofili o campi di addestramento**, fermo restando che essa deve essere svolta da **operatori in possesso della qualifica professionale**, e non può invece essere esercitata presso il domicilio dell'esercente o un'altra sede indicata dal cliente.

Ai sensi del **comma 2**, l'**esercizio dell'attività** di toelettatura degli animali di affezione è subordinato alla presentazione di una **segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)** presso lo **sportello unico per le attività produttive** del comune competente per territorio.

La **legislazione statale vigente**, ivi inclusi gli interventi legislativi di semplificazione dei regimi amministrativi delle attività economiche private, adottati in attuazione della delega al Governo conferita dall'articolo 5 della [legge n. 124/2015](#) (c.d. "Legge Madia"), **non esplicita quale regime amministrativo sia applicabile all'attività di toelettatura** di animali da affezione. Pertanto, **ciascuna regione e provincia autonoma ha provveduto a normare per proprio conto**.

Si rammenta, al riguardo, che il [D.lgs. n. 222/2016](#), cd. "SCIA 2", adottato a sensi della citata "Legge Madia" ha provveduto ad una **"mappatura"** delle attività oggetto di mera comunicazione, di segnalazione certificata di inizio attività, di silenzio assenso, di autorizzazione (articolo 1). In particolare, il decreto riporta nella **tabella A**, ad esso allegata, la ricognizione delle attività del **commercio e assimilabili**. Per ciascuna attività, la tabella indica il **regime amministrativo** applicabile con l'eventuale concentrazione dei regimi (autorizzazione, silenzio assenso, SCIA, SCIA unica, SCIA condizionata, comunicazione) e i riferimenti normativi (articolo 2).

Come rilevato dal **Consiglio di Stato** (cfr. [parere 1784/2016 del 04/08/2016](#)), la Tabella A necessita, via via, di un aggiornamento, nonchè di un **completamento della ricognizione delle attività**, in particolare nella materia del commercio.

Peraltro, ai sensi dell'[articolo 1, comma 2, del D.lgs. n. 126/2016](#), cd. "SCIA 1", le attività private, ove non espressamente individuate ai sensi dei Dlgs. attuativi delle "Legge Madia" o specificamente oggetto di disciplina da parte della normativa europea, statale e regionale, **sono da considerarsi libere**.

Orbene, come detto, la disciplina per l'esercizio dell'**attività** di toelettatore è **normata variamente a livello regionale da alcune regioni**. In alcuni casi, la disciplina relativa al regime amministrativo applicabile all'attività di toelettatore si rinvia nei **regolamenti comunali**. Il regime è essenzialmente quello della **SCIA**, posta però l'operatività dell'articolo 5 dell'"Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di benessere degli animali da compagnia e *pet-therapy*" del 6 febbraio 2003, il quale comunque impone l'**autorizzazione sanitaria** per l'esercizio dell'attività di commercio di animali, ivi inclusa l'attività di **toelettatura**.

Detto accordo, recepito con [D.P.C.M. 28 febbraio 2003](#), all'**articolo 5**, dispone - infatti - che le Regioni e le Province autonome provvedano a sottoporre ad **autorizzazione sanitaria** di cui all'art. **24** del Regolamento di polizia veterinaria (DPR [8 febbraio 1954, n. 320](#)), anche le attività di «**commercio di animali da compagnia**»: tale intendendosi **qualsiasi attività economica** quale, ad esempio, i negozi di vendita di animali, le pensioni per animali, le **attività di toelettatura** e di addestramento.

In proposito si osserva che il Regolamento di polizia veterinaria di cui al DPR n. 320/1954 è stato abrogato dal recente [D. Lgs. n. 136 del 2022](#) che ha dato attuazione alla normativa comunitaria in materia recata dal [Regolamento \(UE\) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016](#) relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»).

A tal fine, le Regioni richiedono, per l'**attività di toelettatura**, almeno i seguenti requisiti: a) le generalità della persona responsabile dell'attività; b) i requisiti dei locali e delle attrezzature utilizzati per l'attività; b) la specie di animale da compagnia che si intende commerciare, addestrare, allevare o custodire; d) il possesso per la persona responsabile, delle cognizioni necessarie all'esercizio di tale attività, di una qualificata formazione professionale o di una comprovata esperienza nel settore degli animali da compagnia; e) i locali e le attrezzature utilizzate per l'attività abbiano requisiti che siano stati giudicati validi e sufficienti dalle Autorità sanitarie dell'Azienda Sanitaria locale che ha effettuato il sopralluogo; f) l'aggiornamento da parte dell'azienda dei registri di carico e scarico dei singoli animali da compagnia, compresa l'annotazione della loro provenienza e destinazione.

Regione **Abruzzo**, **L.R. 18 dicembre 2013, n. 47 Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali da affezione**, e ss. agg.. La legge dispone che chiunque intenda avviare l'attività, deve farne preventiva richiesta scritta al Servizio Veterinario della A.S.L. competente per territorio (articolo 10). Il Servizio Veterinario della A.U.S.L., valutata la conformità degli ambienti, delle strutture e delle attrezzature, trasmette al Sindaco il proprio parere (vincolante), con la richiesta dell'interessato, al fine del successivo rilascio dell'autorizzazione sanitaria. Le strutture commerciali devono possedere locali e/o box lavabili, disinfettabili e dotati di idonea aerazione ed illuminazione, attrezzature idonee per la specifica attività, servizi igienici, idoneo sistema di smaltimento delle deiezioni e dei rifiuti (articolo 11). Completano la disciplina i Regolamenti comunali di igiene, sanità pubblica e tutela ambientale. Per l'apertura dell'attività è dunque necessario trasmettere al Comune competente, nel luogo dove si intende svolgere l'attività, la segnalazione certificata di inizio attività **SCIA**.

Regione **Basilicata**, **L.R. 30 novembre 2018, n. 46 Disposizioni in materia di randagismo e tutela degli animali da compagnia o di affezione**. L'articolo 14, che disciplina le procedure per l'avvio di attività economiche con animali da compagnia o d'affezione, subordina tale avvio alla presentazione al Comune territorialmente competente della **SCIA**. Vigila su tali attività il servizio veterinario ufficiale che controlla le condizioni igienico-sanitarie dei locali, le condizioni di vita degli animali, le misure di prevenzione e di profilassi adottate. Completano la disciplina i Regolamenti comunali di igiene, sanità pubblica e tutela ambientale.

Regione **Campania**, **L.R. 11 aprile 2019, n. 3 Disposizioni volte a promuovere e a tutelare il rispetto ed il benessere degli animali d'affezione e a prevenire il randagismo**. Ai sensi della legge, fermo restando il rispetto della normativa sanitaria vigente, l'attivazione delle strutture destinate alla toelettatura degli animali d'affezione è subordinata alla presentazione di una **SCIA** al SUAP del Comune territorialmente competente (art. 17). In attuazione, il **Reg. Reg. 2 febbraio/2021, n. 1, all'art. 32** indica i requisiti strutturali per l'esercizio dell'attività di toelettatura (almeno una sala d'attesa, una sala per le attività di lavaggio, tosatura, toelettatura, un servizio igienico ad uso privato, pavimento impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile, di colore chiaro, fornito di scarico sifonato delle acque di lavaggio, pareti lavabili e disinfettabili e di colore chiaro fino all'altezza di 2 metri, etc.). Completano la disciplina i Regolamenti comunali di igiene, sanità pubblica e tutela ambientale.

Regione **Calabria**. Non dispone di una **legislazione regionale** che disciplini puntualmente l'attività di toelettatura. Attualmente, vi è la **L.R. n. 41/1990 "Istituzione dell'anagrafe canina, prevenzione del randagismo e protezione degli animali"**, come modificata dalla L.R. n. 4/2000, e la L.R. 09 luglio 2013, n. 31 "Norme in materia di Pet Therapy - Terapia, attività ed educazione assistita con animali.

A livello comunale, viene comunemente richiesta la **SCIA** per l'avvio, la modifica, il trasferimento dell'esercizio di toelettatura animali (si rinvia al [sito istituzionale](#) del Comune Capoluogo, Reggio Calabria e allo [sportello SUAP](#)).

Regione **Emilia Romagna**, **L.R. 17 febbraio 2005, n. 5 Norme a tutela del benessere animale**, all'articolo 5, come sostituito dalla **L.R. 27 luglio 2018, n. 11**. La legge prescrive la presentazione della **SCIA** allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) competente per il territorio in cui ha sede l'attività di toelettatura, con allegazione della scheda tecnica e relativa planimetria dei locali e indicando: la conformità della struttura a quanto prescritto negli atti della Giunta regionale; la descrizione delle attrezzature utilizzate per l'attività; il nome del responsabile dell'assistenza degli animali, in possesso di qualificata formazione sul benessere animale. La formazione è ottenuta mediante la partecipazione a specifici percorsi formativi che abbiano i contenuti individuati in apposito atto della Giunta regionale. Completano la disciplina i Regolamenti comunali di igiene, sanità pubblica e tutela ambientale.

Regione **Friuli-Venezia Giulia**, **L.R. 11 ottobre 2012, n. 20 Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione**. La legge sottopone l'esercizio delle attività di commercio di animali, nella cui definizione è inclusa la toelettatura, al **nulla osta** rilasciato, su istanza del responsabile dell'attività, dal **Servizio veterinario dell'Azienda per i servizi sanitari**, per il tramite del SUAP. Si veda anche **D.P.Reg. 19 ottobre 2017, n. 0241/Pres.** Completano la disciplina i Regolamenti comunali di igiene, sanità pubblica e tutela ambientale.

Regione **Lazio**: non dispone di una legislazione regionale che disciplini l'attività di commercio di animali, e quindi, di toelettatura (cfr. al riguardo la [proposta di legge n. 292](#) del 16 aprile 2021, simile al testo del PDL qui in esame, presentata nella [scorsa legislatura](#) Consiliare, il cui *iter* non è stato concluso). Il **DGR dicembre 2006, n. 866** ha comunque recepito l'accordo Stato-Regioni sulle disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e *pet-therapy* del 6 febbraio 2003, per cui è richiesto il rilascio dell'**autorizzazione sanitaria**. Completano la disciplina i Regolamenti comunali di igiene, sanità pubblica e tutela ambientale. Il Comune di Roma, a titolo esemplificativo, prevede la **SCIA**.

Regione **Liguria**: non dispone di una legislazione regionale sulla materia. Vi sono i Regolamenti comunali di igiene, sanità pubblica e tutela ambientale, per cui l'esercizio dell'attività è consentito [previo rilascio dell'autorizzazione sanitaria](#), in osservanza dell'Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di benessere degli animali da compagnia e *pet-therapy*" del 6 febbraio 2003.

Regione **Lombardia**: non dispone di una legislazione regionale sulla materia (cfr. al riguardo la [proposta di legge n. 170](#) del 2021, presentata nella scorsa legislatura consiliare, il cui *iter* non è stato concluso). Il toelettatore di animali da compagnia è inserito nel Quadro Regionale degli Standard Professionali (QRSP) con D.d.u.o. DG Istruzione, Formazione e Lavoro del 23 ottobre 2019 n. 15197 e successivo D.d.u.o. Del 19 dicembre 2019 n. 18737. Vi sono poi i Regolamenti comunali di igiene, sanità pubblica e tutela ambientale. A livello comunale, è prescritto il rilascio della **SCIA**, previo rispetto disposizioni vigenti urbanistiche, di igiene pubblica, edilizia, tutela ambientale e sanitaria.

Regione **Marche**, **Delib.G.R. 16 dicembre 2013, n. 1697** *Linee guida concernenti i: "Requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi richiesti per l'erogazione delle prestazioni veterinarie da parte di strutture pubbliche e private"* e *linee guida concernenti: "Disposizioni relative al benessere degli animali da compagnia e pet-therapy"*. all'**articolo 4**, prescrive la SCIA da inviare al Comune competente per territorio, tramite il SUAP, che provvede a trasmettere in via telematica la segnalazione al **Servizio Veterinario** competente, per l'espressione del **parere vincolante**, nonché al Servizio comunale competente, se diverso dal SUAP;

Regione **Molise**, **Reg. reg. 21 marzo 2006, n. 1** *Regolamento recante norme per il mantenimento degli animali da compagnia e per la realizzazione e la gestione delle strutture di ricovero per cani*, che recepisce l'accordo sancito il 6 febbraio 2003 tra il Ministero della Salute e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e *pet-therapy* e all'articolo 5 prevede l'autorizzazione sanitaria. Completano la disciplina i Regolamenti comunali di igiene, sanità pubblica e tutela ambientale. Pertanto, è prevista la presentazione della **SCIA** al Comune territorialmente competente, tramite il SUAP, che provvede a trasmettere in via telematica la segnalazione al **Servizio Veterinario** competente, per l'espressione del **parere vincolante**. Cfr. anche **Regolamento n. 7 del 28 luglio 2020** quanto ai requisiti tecnici e urbanistic

Regione **Piemonte**: non dispone di una legislazione regionale che disciplini l'attività di toelettatura di animali, e quindi, di toelettatura. La **Delib.G.R. 12 febbraio 2007, n. 35-5274** ha comunque recepito l'accordo Stato-Regioni sulle disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e *pet-therapy* del 6 febbraio 2003 per cui è richiesto il rilascio dell'**autorizzazione sanitaria**. Completano la disciplina i Regolamenti comunali di igiene, sanità pubblica e tutela ambientale. Dunque, le attività di vendita, di addestramento e di toelettatura di animali di affezione sono subordinate all'autorizzazione sanitaria rilasciata dal Sindaco previa istruttoria dei Servizi Veterinari, delle ASL territorialmente competenti.

Regione **Puglia**: non dispone di una legislazione regionale che disciplini l'attività di toelettatura. La **L.R. 7 febbraio 2020, n. 2** *Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali da affezione*, definisce infatti genericamente le attività economiche con animali d'affezione: qualsiasi attività che coinvolga animali, dalla quale si ricavi un vantaggio economico o commerciale, anche se praticata tramite *internet*. L'articolo 21 indica gli obblighi degli allevatori importatori o detentori di cani e gatti a scopo di commercio. I Regolamenti comunali di igiene, sanità pubblica e tutela ambientale richiamano l'Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di benessere degli animali da compagnia e *pet-therapy*" del 6 febbraio 2003 e richiedono la **SCIA**.

Regione **Sardegna**: non dispone di una legislazione regionale che disciplini l'attività di toelettatura, la quale viene comunque genericamente fatta rientrare nelle attività artigiane, di cui alla L. n. 443/1985. A livello comunale, è prevista la **SCIA**.

Regione **Sicilia**. La **L.R. n. 15 del 3 agosto 2022**, all'articolo 5, dispone che le aziende sanitarie provinciali esercitano le attività di controllo sugli allevamenti commerciali di animali di affezione e sulle strutture di ricovero e custodia. Inoltre, ai sensi dell'articolo 12, le strutture adibite alla detenzione dei cani e dei gatti per finalità commerciali sono costruite tenendo conto delle caratteristiche etologiche e dei bisogni dell'animale. I recinti e i box sono mantenuti in adeguate condizioni igienico-sanitarie e sono provvisti di arricchimenti ambientali utili per le attività cognitive. A **livello Comunale**, l'attività di toelettatura è fatta genericamente rientrare nelle attività artigiane, di cui alla L. n. 443/1985 ed è richiesta la **SCIA**.

Regione **Toscana**, **L.R. 20 ottobre 2009, n. 59** *Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 (Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo)*. Il combinato disposto degli articoli 3 e 11 prevede che venga data comunicazione di inizio attività (**SCIA**) al **Comune** e all'**azienda AUSL** di riferimento. Completano la disciplina i Regolamenti comunali di igiene, sanità pubblica e tutela ambientale.

Regione **Trentino Alto Adige**. La Provincia autonoma di Trento, con **Delib.G.P. 05 dicembre 2013, n. 2533** ha disciplinato i requisiti per l'**esercizio del commercio di animali di affezione** - L.P. 28 marzo 2012, n. 4 (Protezione degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo), ivi inclusa l'attività di toelettatura, prevedendo la **SCIA**, da presentare al Comune territorialmente competente. L'Azienda provinciale per i servizi sanitari si esprime sulla sussistenza e sul controllo dei requisiti prescritti.

Regione **Umbria**: non dispone di una legislazione regionale che disciplini l'attività di toelettatura. La **legge regionale 9 aprile 2015, n. 11** "testo unico in materia di sanità e servizi sociali" fa rientrare l'attività di toelettatura nella detenzione con finalità economiche di animale di affezione. L'attività commerciale viene comunque genericamente fatta rientrare nelle attività artigiane, di cui alla L. n. 443/1985. A livello comunale, è prevista la **SCIA**.

Regione **Veneto**: non dispone di una legislazione regionale che disciplini l'attività di toelettatura. A livello comunale, è prevista la **SCIA**.

Regione **Val d'Aosta**. La **L.R. n. 37/2010**, all'articolo 13, dispone che chiunque intenda procedere all'allestimento, a fini commerciali, di allevamenti, centri di vendita, centri di addestramento o pensioni per animali di affezione domestici deve farne preventiva richiesta al Comune territorialmente competente al fine di ottenere l'**autorizzazione sanitaria** all'esercizio delle predette attività. L'autorizzazione è **subordinata al rilascio, da parte dei servizi veterinari dell'Azienda USL, di un parere igienico-sanitario** di conformità degli ambienti, delle

strutture e delle attrezzature delle attività in corso di allestimento alle norme vigenti in materia di igiene, sanità pubblica e allevamento degli animali. Le predette attività restano sottoposte a vigilanza sanitaria permanente. In attuazione della citata legge, la **Delib.G.R. 24/08/2012, n. 1731** di approvazione delle linee guida regionali per la tutela degli animali d'affezione, definisce commercio di animali da compagnia: qualsiasi attività economica quale, ad esempio, l'**attività di toelettatura**.

L'**articolo 9, comma 1**, fermo restando quanto sopra disposto dall'articolo 3, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, **autorizza le imprese che**, alla data di entrata in vigore della legge, **già esercitano** l'attività di toelettatura degli animali di affezione **a proseguire tale attività**.

L'**articolo 4** disciplina la **qualifica di toelettatore degli animali** di affezione.

Il **comma 1** dispone che la qualifica sia rilasciata dalle **regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano** a coloro che hanno frequentato un **corso di formazione** costituito da una **parte teorica** della durata di **seicento ore** e da una **parte pratica** della durata di **duecento**, ovvero che hanno svolto un periodo di **apprendistato** presso un'impresa di toelettatura, ai sensi dell'articolo 44 del D.lgs. n. 81/2015, della durata prevista dalla **contrattazione collettiva di categoria**, e che hanno **superato** con esito positivo un **apposito esame** tenuto al termine del corso o del periodo di apprendistato.

Ai sensi del **comma 2**, con decreto del **Ministro del lavoro e delle politiche sociali**, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge in esame, **previa intesa in sede di Conferenza permanente** per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni regionali di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale, sono stabiliti i **contenuti e le modalità di organizzazione dei corsi, del periodo di apprendistato e dell'esame** di cui al comma 1.

Con il sopra indicato decreto sono, altresì, fissati gli **standard di preparazione tecnico-culturale dei docenti** dei citati corsi, ai fini dell'insegnamento delle **seguenti materie**:

- toelettatura estetica; **cosmetologia**;
- principi di addestramento ed elementi di **psicologia**;
- principi di anatomia, di **cinognostica**, di **fisiologia**, di **patologia** e di **parassitologia**; studio delle varie razze e delle loro caratteristiche; **igiene** dell'ambiente;
- **alimentazione**; elementi di **etologia**, di **primo soccorso**, di **gestione** di impresa e **marketing** aziendale, di assistenza alla clientela, di sicurezza sul lavoro e di legislazione sulla tutela degli animali di affezione.

Allo stato, **varie Regioni** hanno **regolamentato** gli **standard professionali e formativi** ai fini dell'esercizio dell'attività di toelettatore di animali domestici **nell'ambito del proprio territorio**. Si richiama, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le Regioni Sicilia ([D.A. n. 408 del 29 giugno 2021 e Allegati](#)) e Umbria ([Determinazione Dirigenziale n.1173 del 05/10/2022](#) in attuazione del **D.G.R. n. 834 del 25 luglio 2016** e ss. mod. e int).

Si rammenta che la **Corte Costituzionale** ha delineato gli ambiti propri delle **materie «professioni» e «formazione professionale»**: la prima di competenza concorrente, la seconda ascrivibile alla competenza legislativa residuale delle Regioni (*ex plurimis*, sentenze n. 108 del 2012, n. 77 del 2011, n. 132 del 2010, n. 139 del 2009, n. 93 del 2008, n. 459 e n. 319 del 2005, n. 353 del 2003). In particolare, ha precisato che «**il nucleo della potestà statale "si colloca nella fase genetica di individuazione normativa della professione**: all'esito di essa una particolare attività lavorativa assume un tratto che la distingue da ogni altra e la rende oggetto di una posizione qualificata nell'ambito dell'ordinamento giuridico, di cui si rende espressione, con funzione costitutiva, l'albo" (sentenza n. 230 del 2011). Ove, pertanto, la legge definisca i tratti costitutivi peculiari di una particolare attività professionale e le modalità di accesso ad essa, in difetto delle quali ne è precluso l'esercizio, l'intervento legislativo non si colloca nell'ambito materiale della formazione professionale, ma, semmai, lo precede (sentenze n. 300 del 2007 e n. 449 del 2006). **Una volta, invece, che la legge statale abbia dato vita ad un'autonoma figura professionale "non si spiega per quale motivo le Regioni, dotate di potestà primaria in materia di formazione professionale, non possano regolare corsi di formazione relativi alle professioni (...) già istituite dallo Stato"** (sentenza n. 271 del 2009)» (sentenza n. 108 del 2012).

Alla luce di quanto sopra, si valuti l'opportunità di rimandare la definizione delle materie di insegnamento al decreto ministeriale adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni regionali di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Ai sensi del **comma 3**, le **regioni** e le **province** autonome di Trento e di Bolzano provvedono a individuare le **modalità di aggiornamento professionale** dei toelettatori degli animali di affezione in possesso della qualifica. Gli **attestati di partecipazione** ai corsi di aggiornamento sono **trasmessi** dal

soggetto o dall'ente tenuto al loro rilascio alla **camera di commercio**, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio e resi accessibili ai terzi mediante visura camerale.

In via transitoria, **fino all'avvio dei corsi professionali**, l'**articolo 9 comma 2** dispone che **costituiscono titolo per l'esercizio dell'attività**, gli attestati o i diplomi rilasciati a seguito della frequenza di appositi corsi professionali, anche se non formalmente riconosciuti dai competenti organi regionali.

Dopo l'avvio dei citati corsi, i soggetti che intendono intraprendere l'attività e che, alla data di entrata in vigore della legge, sono in possesso degli attestati o dei diplomi di cui sopra, sono **tenuti a frequentare un apposito corso organizzato dalle regioni o dalle province autonome** di Trento e di Bolzano, della durata di **cento ore**, e a sostenere il relativo **esame finale**.

L'**articolo 5** disciplina la figura del **responsabile tecnico**. Il **comma 1** dispone che, ai fini dell'esercizio dell'attività di toelettatura degli animali di affezione deve essere designato un **responsabile tecnico in possesso della qualifica** professionale, individuato nella persona del titolare o di un dipendente dell'impresa ovvero di un collaboratore esterno.

Ai sensi del **comma 2**, in caso di **assenza temporanea del responsabile tecnico**, esso **può essere sostituito, previa sua delega**, dal titolare o da un dipendente dell'impresa ovvero da un collaboratore esterno, in possesso della qualifica o comunque in grado di dimostrare una **comprovata esperienza professionale** maturata nell'attività di toelettatura degli animali di affezione **non inferiore a due anni**.

A tale riguardo, l'**articolo 9, comma 3**, autorizza i soggetti che, alla data di entrata in vigore della legge, hanno maturato un'**esperienza lavorativa non inferiore a due anni** presso un'impresa di toelettatura a sostenere l'esame di per l'ottenimento della qualifica professionale, previa frequenza del corso.

Articolo 6 prevede, al **comma 1**, che l'attività di toelettatura degli animali di affezione **possa essere esercitata in forma individuale o di società**, nelle forme e nei limiti previsti dalla legge quadro sull'**artigianato**, di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443.

Ai sensi dell'**articolo 2** della citata **legge n. 443/1985**, è **imprenditore artigiano** colui **che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare**, l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri e i rischi che si riferiscono alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo. L'imprenditore artigiano, nell'esercizio di particolari attività che richiedono una peculiare preparazione ed implicano responsabilità a tutela e garanzia degli utenti, deve essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle leggi statali.

Ai sensi dell'**articolo 3**, è **artigiana l'impresa** esercitata dall'imprenditore artigiano che abbia **per scopo prevalente** lo svolgimento di un'attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di **prestazioni di servizi**. L'impresa artigiana, ai sensi del comma 3 dell'articolo 3, si può **anche costituire in forma societaria**, ed in particolare, nella forma di:

- a) **società a responsabilità limitata (SRL)** con socio unipersonale sempreché il socio unico sia in possesso dei requisiti indicati dall'articolo 2 e non sia unico socio di altra SRL o socio di una società in accomandita semplice;
- b) **società in accomandita semplice (SAS)**, sempreché ciascun socio accomandatario sia in possesso dei requisiti indicati dall'articolo 2 e non sia unico socio di SRL o socio di altra SAS-

In ogni caso, l'imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana.

Quanto ai **limiti dimensionali**, l'**articolo 4** dispone che l'impresa artigiana può essere svolta anche con la prestazione di lavoro di personale dipendente diretto personalmente dall'imprenditore artigiano o dai soci, sempre che non superi determinati limiti. Per l'impresa che non lavora in serie: un massimo di 18 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 9, il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 22 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti. Per l'impresa che lavora in serie, purché con lavorazione non del tutto automatizzata: un massimo di 9 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5, il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 12 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti. L'**articolo 5** istituisce un albo delle imprese artigiane, al quale si devono iscrivere le imprese che intendono godere delle agevolazioni che loro riservano le regioni.

Il **comma 2** dell'articolo 6, dispone che **alle imprese** artigiane esercenti l'attività di **toelettatura** degli animali di affezione **che vendano o che comunque cedano alla clientela prodotti** relativi allo svolgimento della propria attività **non si applicano le disposizioni vigenti in materia di esercizi di vicinato**. Ciò, in conformità con quanto disposto dall'articolo 4, comma 2, lettera f), del D.lgs. n. 114/1998, di disciplina del settore del commercio.

L'**articolo 4, comma 2, lett. f)** del citato D.Lgs. n. 114/1998 **esclude, infatti, dal proprio ambito di applicazione gli artigiani iscritti nell'albo** delle imprese artigiane, per la **vendita nei locali** di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente dei **beni accessori all'esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio**. Le disposizioni in materia di esercizi di vicinato, che dunque non si applicano alle imprese artigiane esercenti l'attività di toelettatura che cedano alla clientela prodotti relativi alla medesima attività, sono contenute all'articolo 7 del citato D.Lgs. n. 114/1998.

L'**articolo 7** disciplina la **responsabilità del toelettatore** degli animali di affezione. Ai sensi del **comma 1**, esso è tenuto a eseguire **solo i trattamenti e le prestazioni rientranti nell'attività** di toelettatura, salvo

quelli preventivamente concordati con il responsabile dell'animale che devono essere, comunque, coerenti con i trattamenti e le prestazioni eseguiti.

Ai sensi del **comma 2**, il toelettatore è tenuto a informare il responsabile dell'animale qualora, nel corso dell'attività di toelettatura, si prospetti una **situazione di particolare complessità**, dovuta a condizioni straordinarie o a eventi sopravvenuti, che impediscono di fatto la prosecuzione dell'attività.

Ai sensi del **comma 3**, il toelettatore **può rifiutarsi di eseguire l'attività** di toelettatura qualora venga a conoscenza di **patologie** dell'animale, nuove o pregresse, che risultino **incompatibili** con l'attività.

Ai sensi del **comma 4**, il **toelettatore** degli animali di affezione **che**, nell'esercizio dell'attività di toelettatura, **venga a conoscenza di** fatti suscettibili di costituire **maltrattamento** di animali ovvero **abusivo esercizio della professione è tenuto a presentare denuncia** alle autorità competenti.

Si rammenta, a tal proposito, che con la legge 20 luglio 2004, n. 189, è stato inserito nel codice penale il titolo IX-bis "Dei delitti contro il sentimento degli animali". L'articolo 544-ter, come modificato dalla legge n. 201/2010, disciplina, in particolare, la fattispecie di maltrattamento di animali, prevedendo la reclusione da tre a 18 mesi e pena pecuniaria da 5000 a 30000 euro per chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagioni una lesione ad un animale ovvero lo sottoponga a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche ecologiche (la stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi). Si osserva, poi che altre disposizioni contenute nel medesimo titolo puniscono chiunque, per crudeltà e senza necessità, cagioni la morte di un animale (art. 544-bis), l'organizzazione o la promozione di spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali (art. 544-quater) o concorra allo svolgimento di combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica (art. 544-quinquies). L'articolo 727 del codice penale, inoltre, punisce con l'arresto chiunque abbandoni animali domestici o abbia acquisito abitudini della cattività. Si fa presente che sono attualmente in discussione presso la Commissione giustizia della Camera proposte di legge volte a modificare, tra l'altro, il titolo IX-bis del codice penale ([C.30. C.468, C. 842](#))

Quanto all'obbligo di denuncia, si ricorda che l'art. 331, comma 1, c.p.p. prevede l'obbligo di denuncia per i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, abbiano notizia di un reato perseguibile d'ufficio. L'omessa denuncia da parte del pubblico ufficiale è punita dall'art. 331 c.p. con la multa da 30 a 516 euro.

Per quanto concerne la denuncia da parte di privati, l'art. 333, comma 1, c.p.p. rinvia alla legge la determinazione dei casi in cui la denuncia è obbligatoria.

Attualmente, l'art. 364 c.p. prevede l'obbligo di denuncia da parte del cittadino dei delitti contro la personalità dello Stato per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo e sanziona l'omessa denuncia con la reclusione fino a un anno e con la multa da 103 a 1.032 euro.

L'art. 1 del DL 8/1991 prevede, inoltre, un obbligo di denuncia a carico di chi venga a conoscenza di atti, fatti o circostanze concernenti il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione e punisce l'omessa denuncia con la reclusione fino a tre anni (la norma non si applica ai prossimi congiunti della persona offesa). Si evidenzia, oltre al diverso grado di offensività delle fattispecie richiamate, che la disposizione in esame non prevede alcuna sanzione per il mancato rispetto dell'obbligo di denuncia, non essendo richiamata dall'articolo 8 del provvedimento in esame che disciplina le sanzioni.

Si valuti l'opportunità di meglio specificare se l'obbligo di denunciare l'esercizio abusivo della professione si riferisca all'esercizio abusivo della sola professione di toelettatore e di precisare le fattispecie che, se note al toelettatore, lo obbligano a presentare denuncia, rinviando alle disposizioni del codice penale che le disciplinano. Si valuti, inoltre, l'opportunità di prevedere una sanzione per il mancato rispetto dell'obbligo di denuncia.

Ai sensi dell'**articolo 8**, chiunque esercita l'attività di toelettatura degli animali di affezione in violazione di quanto disposto dagli **articoli 3**, che indica i requisiti base per l'esercizio dell'attività demandandone la disciplina alle regioni, e **4**, relativo ai requisiti per l'ottenimento della qualifica professionale, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una **somma da 1.500 euro a 5.000 euro**.

L'**articolo 9** reca le **disposizioni transitorie**, sopra commentate, volte a:

- autorizzare le imprese che, alla data di entrata in vigore della legge in esame, esercitano l'attività di toelettatura degli animali di affezione a darvi prosecuzione (**comma 1**);
- consentire l'esercizio dell'attività di toelettature a quanti abbiano concluso positivamente corsi professionali appositi, anche se non formalmente riconosciuti dai competenti organi regionali, fino all'avvio dei corsi di formazione organizzati ai sensi del precedente articolo 4. Successivamente, sono comunque tenuti a frequentare un apposito corso organizzato dalle regioni o dalle provincie autonome di Trento e di Bolzano, della durata di cento ore, e a sostenere il relativo esame finale (**comma 2**);
- ammettere a sostenere l'esame di abilitazione alla professione ai sensi del precedente articolo 4, comma 1, quanti abbiano maturato un'esperienza lavorativa non inferiore a due anni presso un'impresa di toelettatura di animali di affezione alla data di entrata in vigore della legge in esame, previa frequenza di un corso di cui al punto precedente (**comma 3**).

Si valuti l'opportunità di indicare un termine, a decorrere dall'attivazione degli appositi corsi, entro il quale i soggetti di cui all'articolo 9, commi 2 e 3 sono tenuti a superare l'esame di abilitazione.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

La proposta di legge, disciplinando la professione di toelettatore degli animali di affezione, si inquadra nell'ambito della **materia di competenza concorrente** di cui all'articolo 117, comma 3 "professioni".

La **Corte Costituzionale** ha più volte affermato che «la potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle "professioni" ai sensi dell'articolo 117, comma 3 Cost. deve rispettare il principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale. Tale principio, al di là della particolare attuazione ad opera dei singoli precetti normativi, si configura infatti quale limite di ordine generale, invalicabile dalla legge regionale, da ciò derivando che non è nei poteri delle Regioni dar vita a nuove figure professionali» (Sentenza n. 228 del 2018, n. 147 del 2018, con richiamo alla sentenza n. 98 del 2013).

Relativamente alla materia **formazione professionale**, si rinvia a quanto rilevato nel contenuto del provvedimento.

Rispetto degli altri principi costituzionali

La proposta di legge in esame presenta profili riconducibili all'**articolo 9** della Costituzione, che **riserva alla legge statale i modi e le forme di tutela degli animali**.

Compatibilità con la normativa dell'Unione europea

La [Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali](#) Istituisce un regime di **riconoscimento reciproco** delle qualifiche professionali nell'[Unione europea](#) (Unione), che si estende anche, con determinati adattamenti, agli altri paesi dello [Spazio economico europeo](#) e dell'[Associazione europea di libero scambio](#) (SEE/EFTA) e alla Svizzera. Il **riconoscimento delle qualifiche professionali** in Italia è regolamentato dal [Decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206](#) che ha recepito la [direttiva 2005/36/CE](#).

La professione regolamentata è, ai sensi della direttiva europea, una professione il cui accesso o il cui diritto a esercitare è subordinato al possesso di una specifica qualifica professionale (titolo di formazione, attestato di competenza e/o esperienza professionale) conseguita in un altro Stato membro.

Le professioni regolamentate in Italia sono inserite in un apposito elenco sul portale [Impresa in un giorno](#).

Le professioni regolamentate negli altri Stati dell'UE, dello Spazio Economico Europeo (Islanda, Liechtenstein e Norvegia) e della Svizzera e le relative Autorità competenti sono elencate sul [sito della Commissione europea](#).